

**TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**

R.G. N°1060/13 V.G.; A G.

IL GIUDICE DESIGNATO

Fatto il "piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012 artt. 6 e ss.", depositato il 13 dicembre 2013, nell'interesse di A. G., con l'ausilio del dott. D. C., professionista nominato dal Giudice designato il 4 febbraio 2013, per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;

Ribadito quanto anticipato con decreto del 20.12.2013, ovvero che la proposta soddisfa i requisiti di legge e che non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;

Esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dal dott. D. C. il 4 dicembre 2013, a scioglimento della riserva assunta il 13 febbraio 2014,

OSSERVA

L'istante è impiegato presso la Provincia di Fermo con la qualifica di operaio professionale ad alta specializzazione e l'attivo; ottenuto mediante accantonamento di una quota del proprio stipendio mensile pari ad € 300,00 per 60 mensilità, risulta essere corrispondente ad € 18.000,00; egli non è proprietario di beni e non ha altre risorse economiche-finanziarie da devolvere in favore dei creditori.

Come noto, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, non è previsto il consenso dei creditori ma solo una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta; elementi, questi, entrambi rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dal dott. C., che appare sufficiente richiamare, con particolare riferimento al fatto che da esse emerge con adeguato grado di verosimiglianza che l'A. non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche

per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (basti por mente al fatto che il predetto ha ricevuto un' eredità che nel periodo 2007/2008 ha determinato un incremento patrimoniale di circa 70/80 mila euro, così da indurlo ad ampliare i propri finanziamenti, asseritamente su consiglio della

BCC Picena; dagli atti, non emerge alcuna colposità nell' indebitamento; avendo il consumatore contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva positiva di adempierle).

Invero, tanto la Deutsche Bank S.p.a. che la BCC Picena contestano la convenienza della proposta ai sensi dell' art. 12 bis c. 4 L. 27 gennaio 2012 n. 3; quest' ultima, in particolare, si duole del trattamento peggiore rispetto ad altri creditori; tuttavia, in base alla capacità economico patrimoniale del consumatore ed alle condivisibili considerazioni del dott. Cr., non vi sono elementi per ritenere che tale credito potrebbe avere miglior soddisfacimento in ipotesi di concorrenza dell' alternativa liquidatoria di cui alla II Sezione del II Capo della legge citata. Infatti l' A. non ha beni suscettibili di liquidazione e, per legge, non sono compresi nella liquidazione, tra gli altri, « gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività », nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice » (senza dubbio, non è possibile stabilire a priori in che misura un giudice, nella procedura di liquidazione, avrebbe consentito l' utilizzo dello stipendio per pagare i creditori, ma è senza dubbio coerente ritenere che la quota utilizzabile non sarebbe stata superiore a quella devoluta).

Inoltre, come correttamente evidenziato dalla BCC Picena, l' art. 12 ter L. 3/12 prevede che " l' omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fidejussori del debitore e obbligati in via di regresso ").

Soprattutto, non vi è alcuna disposizione che sancisca l' obbligatorietà della " par condicio creditorum " nella procedura in disamina.

Attualmente la legge prevede non uno, bensì tre procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento: quelli aventi ad oggetto, rispettivamente, l' accordo con i creditori e il piano

del consumatore e quello relativo alla liquidazione del patrimonio del debitore.

Mentre la prima e l'ultima delle summenzionate procedure possono essere allivate sia dagli imprenditori, individuali e collettivi, non assoggettabili alle procedure concorsuali (ma più in generale anche da coloro che esercitano professionalmente attività produttive non imprenditoriali, benché la legge non ne faccia espressamente menzione), sia dai consumatori, la seconda è riservata in via esclusiva a questi ultimi. L'elemento di maggior differenza fra le due procedure (il procedimento concernente l'accordo di ristrutturazione e quello relativo al piano del consumatore) è costituito essenzialmente dal diverso trattamento al quale sono sottoposti i creditori, poiché, mentre l'accordo non può essere omologato, se non vi abbiano aderito, direttamente o mediante silenzio-assenso, tanti creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento del valore dei crediti aventi diritto di voto, il consenso del ceto creditizio è assolutamente irrilevante al fine dell'omologazione del piano del consumatore (non a caso, l'impressione complessiva è quella di una normativa tutta sbilanciata a favore di quest'ultimo, senza alcuna apparente giustificazione).

Quanto, più in dettaglio, alla situazione dei creditori rispetto all'omologazione del piano, spicca il mancato richiamo al principio della par condicio. In forza del rinvio dell'art. 7, comma 1-bis, al comma 1 della medesima norma parrebbe osservi una perfetta coincidenza fra il contenuto minimo «necessario» richiesto rispettivamente per la proposta di accordo con i creditori e per il piano del consumatore, cosicché in ambedue le fattispecie non è nemmeno chiaro se, per ottenere l'omologazione, il debitore sia obbligato a mettere a disposizione tutto il suo patrimonio o se possa riservare per sé alcuni beni, al fine di favorire il proprio start up, riducendo conseguentemente il livello di soddisfacimento offerto ai creditori. In ogni caso, tanto il piano, quanto la proposta di accordo devono essere idonei ad assicurare: a) il regolare pagamento dei crediti impignorabili; b) il pagamento integrale, ancorché dilazionato, dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'IVA e delle ritenute operate o non versate; c) il soddisfacimento, anche parziale, dei

creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché previsto in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione, tenendo conto del valore di mercato, come attestato dall'OCC, e della collocazione preferenziale del credito.

Proprio dalla considerazione del trattamento a cui sono assoggettati questi ultimi crediti inizia ad emergere il disfavore che il legislatore riserva ai creditori del consumatore rispetto al piano, il quale può anche prevedere una moratoria fino ad un anno dalla omologazione per il pagamento dei crediti con prelazione, senza alcuna apparente giustificazione, dal momento che non vi è alcun interesse - se non quello dello stesso debitore - a conservare intatto un patrimonio improduttivo. Singolarmente, invece, nessuna analoga moratoria può essere contemplata nella proposta di accordo con i creditori, se non quando essa sia stata formulata da un imprenditore (non da un consumatore, dunque, né da un professionista) o preveda la prosecuzione dell'attività di impresa; e ciò, anche se la liquidazione mediante alienazione di una azienda integra, ancorché non operativa, potrebbe produrre un migliore soddisfacimento per i crediti.

Nulla è detto, poi, in ordine al trattamento dei creditori chirografari e, particolarmente, al rispetto del principio della par condicio fra costoro, ai fini della determinazione del contenuto dell'accordo e del piano; anzi, la circostanza che in ambedue le fattispecie sia consentita la suddivisione dei creditori in classi parrebbe proprio preordinata a consentire un soddisfacimento differenziato per ciascuna classe. Tuttavia, a differenza di quanto avviene per il concordato preventivo e fallimentare, non vengono precisati né i criteri secondo i quali le classi devono essere formate, né la funzione che svolgono nell'ambito del procedimento.

Il vuoto normativo su questi aspetti solleva uno fra gli interrogativi di più ardua soluzione concernenti la normativa in esame; e non a caso, già in sede di primo commento è emersa una netta divaricazione della dottrina in proposito. Da un lato, vi è chi, muovendo dalla natura indiscutibilmente concorsuale dell'accordo con i creditori e del piano del consumatore, ne deduce che il contenuto di ambedue dovrebbe essere predisposto nel rispetto del principio della parità di trattamento fra i creditori, anche se esso non è espressamente

richiamato dalla legge. Di conseguenza, si dovrebbe anche ritenere che, se si opta per la suddivisione dei creditori in classi, queste debbano essere formate da crediti aventi la stessa natura giuridica e che siano espressione di interessi economici omogenei, per i quali deve ovviamente essere proposto il medesimo livello di soddisfacimento. Di contro vi è chi sostiene che il silenzio della legge lasci assoluta libertà nella predisposizione del programma di composizione della crisi, cosicché - salvo quanto è previsto espressamente per alcune categorie i crediti: i crediti impignorabili, tributari, assistiti da cause di prelazione - i creditori non dovrebbero essere soddisfatti secondo la regola del concorso, potendo essere contemplate condizioni differenti per ciascuno, a prescindere dall' inserimento o meno in specifiche e differenti categorie o classi.

In assenza di posizioni definitive su tale spinoso problema, in attesa di interventi dirimenti da parte della giurisprudenza o, ancor meglio, da parte del legislatore, non può che darsi una lettura estensiva delle norme vigenti, improntata al deciso favor nei confronti del consumatore, che connota in genere tutta la disciplina in questione.

Peraltro, la scelta di soddisfare in misura esigua la BCC Picena scaturisce da una decisa posizione critica del consumatore nei confronti di tale Istituto, asseritamente reo di aver suggerito investimenti "esagerati" e comunque di aver lucrato dagli investimenti dell' A. . . . Nella relazione particolareggiata dell' esperto professionista, si legge che con la somma ricevuta in eredità « il consumatore avrebbe potuto se non estinguere quantomeno minimizzare la propria posizione debitoria; tuttavia egli ha investito tale somma in titoli mantenendo e anzi ampliando i finanziamenti. Il consumatore al riguardo ha dichiarato ... che tale scelta è stata indotta da consiglio della BCC Picena, la quale ha suggerito di investire detta somma in obbligazioni della medesima Banca e di mantenere il mutuo e tutti gli altri finanziamenti accesi così da percepire da un lato interessi netti provenienti dall' investimento, quindi esentasso, e dall' altro lato detrarre dalle tasse le voci di spesa relative agli oneri finanziari. Tale argomentazione, dichiara il consumatore, lo portò a credere che ne avrebbe tratto un sicuro vantaggio, potendo mantenere intatta la somma ricevuta in eredità

e detrarre gli interessi o le spese dei finanziamenti dalle onerose tasse che gli venivano applicate sullo stipendio. Nel periodo del ricovimento dell' eredità il consumatore, infatti, presso la BCC Ficena aveva pendente un mutuo acceso il 24/06/2003 di € 10.000,00 + € 1.558,40 per interessi, che il 20/02/2004 ha rinegoziato portandolo ad € 25.000,00 + € 4.746,80 per interessi e che in data 12/02/2008 ha rinegoziato nuovamente e portato ad € 50.000,00 + € 16.492,00 per interessi ... >>.

A fronte delle considerazioni compiute, e nell' auspicio che il legislatore intervenga a colmare evidenti lacune del disposto normativo, è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore predisposto da A. G. , con l' ausilio dell' organismo di composizione della crisi, dott. D. C.

Va ribadito che, a differenza di quanto avviene rispetto alla proposta di accordo, che non può essere omologata se non viene accettata da tanti creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti aventi diritto di voto, i creditori del consumatore non hanno diritto di esprimersi sul piano, ma devono subire i giudizi formulati su di esso da soggetti terzi (l'OCC e il giudice).

Per completezza, l' organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell' esecuzione dell' accordo e vigilare sull' esatto adempimento dello stesso, con funzioni anche di liquidatore, ex art. 13 l. n. 3/12.

OMOLOGA

Il piano del consumatore predisposto da A. G. e depositato in data 13 dicembre 2013;

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

ATTRIBUISCE

All' organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all' art. 13 della l. n. 3/12, anche quale liquidatore;

DISPONE

L' immediata pubblicazione del presente provvedimento, a cura del dott. C. con le medesime modalità del decreto di fissazione udienza;

MANDA

Al dott. P. C. per le comunicazioni di rito.

Ascoli Piceno, 3 aprile 2014

IL GIUDICE
Dott. Raffaele Agostini

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
VISTO REPERTORIO N. 1245/11/REG. 1
- 4 APR. 2014
N. 1245/11/REG. 1
CANTONE GIUDIZIARIO
CANTONE ROSSETTI